

Al comma 1, dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: Gli enti locali sono autorizzati a disporre analoghi provvedimenti sui tributi locali.

7-ter. 1. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

7-ter. 2. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 1, sostituire il secondo periodo con il seguente: Si fa luogo al rimborso di quanto versato dal 16 novembre 2000 alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

7-ter. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: , prevedendo altresì rateizzazione senza interessi.

7-ter. 25. Scarpa Borazza Buora, De Ghislazoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un anno.

7-ter. 8. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: sei mesi *con le seguenti:* un anno.

7-ter. 9. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 *con la seguente:* 50.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: 1,5 *con la seguente:* 1.

Conseguentemente, al medesimo comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 80.

Conseguentemente, medesimo comma 5, terzo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 20.

7-ter. 10. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 *con la seguente:* 50.

Conseguentemente, al medesimo periodo, sostituire la parola: 1,5 *con la seguente:* 1.

7-ter. 11. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 *con la seguente:* 50.

* **7-ter. 12.** Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 *con la seguente:* 50.

* **7-ter. 26.** Scarpa Borazza Buora, De Ghislazoni Cardoli, Misuraca, Dell'Utri, Fratta Pasini, Collavini, Amato, Scaltritti, Rosso, Pezzoli.

Al comma 5, primo periodo, sostituire la parola: 25 *con la seguente:* 40.

7-ter. 27. Losurdo, Alois, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: 50 *con la seguente:* 20.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, aggiungere, in fine, le parole: emerse in data successiva al 16 novembre 2000, a seguito del manifestarsi dell'emergenza dell'encefalopatia spongiforme bovina.

7-ter. 13. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 80.

Conseguentemente, al medesimo comma, terzo periodo, sostituire la parola: 50 con la seguente: 20.

7-ter. 14. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 5, secondo periodo, dopo le parole: benessere animale aggiungere le seguenti: tenendo conto del principio di precauzione.

7-ter. 3. Malentacchi.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: e di qualità con le seguenti: nelle zone a ciò idonee ed il miglioramento della qualità.

7-ter. 28. Losurdo, Alois, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: anche valorizzando con le seguenti: in specie valorizzando.

7-ter. 15. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, primo periodo, dopo le parole: le razze italiane da carne e aggiungere le seguenti: , in specie,

7-ter. 16. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, primo periodo, sostituire le parole: anche incentivando l'adozione di con la seguente: attraverso.

7-ter. 17. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: 28 con la seguente: 100.

Conseguentemente, al medesimo comma, aggiungere, in fine, le parole: e, quanto a lire 72 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto ai fini del

bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto corrente del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle politiche agricole e forestali.

7-ter. 18. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 6, terzo periodo, sostituire la parola: 28 con la seguente: 45.

7-ter. 29. Losurdo, Alois, Nuccio Carrara, Colosimo, Franz.

Al comma 6, terzo periodo, dopo le parole: metodo di produzione biologico aggiungere le seguenti: e 5 dei quali al sostegno specifico della valorizzazione delle razze nazionali autoctone.

7-ter. 4. Malentacchi.

Al comma 7, terzo periodo, sostituire le parole da: ed oneri fino alla fine del comma con le seguenti: e degli oneri finanziari per mutui di miglioramento e/o per investimenti in strutture aziendali.

7-ter. 19. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 8, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 1, comma 13, secondo periodo, del decreto-legge 1° marzo 1999, n. 43, convertito dalla legge 27 aprile 1999, n. 118, dopo le parole: « Al produttore, il cui ricorso è stato accolto » sono aggiunte le seguenti: « anche nel caso di ordinanza sospensiva, » .

7-ter. 20. Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. L'uso di polvere di latte o di caseina utilizzate nella fabbricazione di prodotti lattiero caseari, in modo difforme dalle disposizioni vigenti, determina l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciale di cui all'articolo

5-bis, riguardante il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà ed entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quale i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000 è sospeso fino al 31 dicembre 2006. A tale data l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) rileverà l'eventuale esistenza di somme ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi, dedotte le somme eventualmente già versate. Nel caso le somme disponibili presso la suddetta contabilità speciale risultassero eccedenti, sono distribuite tra le regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico. Resta fermo l'obbligo dei produttori, ove questo risulti comunque dovuto, al pagamento del prelievo supplementare, alla cui riscossione si applicano i disposti dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito dalla legge 2 aprile 2000, n. 79, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268.

7-ter. 21. Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. Le false fatturazioni rilevanti la produzione fittizia di latte di vacca determinano l'obbligo per il contraffattore al versamento nella contabilità speciale di cui

all'articolo 5-bis, riguardante il prelievo supplementare sulle produzioni lattiere ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992, a titolo di integrazione di un fondo di solidarietà entro 30 giorni, di una somma pari al doppio dell'importo del prelievo supplementare del latte vaccino calcolato sulla corrispondente quantità di latte surrogata. Le somme contabilizzate a tale titolo vanno a decurtazione delle eventuali somme dovute dai produttori agricoli a titolo di prelievo per l'annata lattiera nella quale i fatti sono stati rilevati. Pertanto il pagamento delle somme dovute dai produttori a titolo di prelievo supplementare per le annate lattiere 1995/96, 1996/97, 1998/99, 1999/2000 è sospeso sino al 31 dicembre 2006. A tale data AGEA rileverà l'eventuale esistenza di somme residue ancora dovute dai produttori a titolo di prelievo ai sensi del regolamento (CEE) 3950/92 del Consiglio del 28 dicembre 1992 e procederà alla notificazione ai singoli produttori delle somme residue dovute per le annate di cui trattasi, dedotte le somme eventualmente già versate. Nel caso le somme disponibili presso la suddetta contabilità speciale risultassero eccedenti, sono distribuite tra le regioni in base all'incidenza della produzione lattiera delle singole regioni sul totale nazionale per la media del periodo 1995-2006 per essere finalizzate ad interventi di tutela ambientale nel settore zootecnico. Resta fermo l'obbligo dei produttori, ove questo risulti comunque dovuto, al pagamento del prelievo supplementare, alla cui riscossione si applicano i disposti dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito dalla legge 2 aprile 2000, n. 79, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268.

7-ter. 23. Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. In considerazione del grave stato di crisi del settore zootecnico lattiero caseario, limitatamente alle annate lattiere 2000/2001, 2001/2002 e 2002/2003, in deroga ai disposti della legge 26 novembre

1992, n. 468, e modificazioni, i produttori sono autorizzati a produrre latte sino alla concorrenza massima della media produttiva per singola unità epidemiologica degli ultimi 3 anni. A tal fine le regioni mettono a disposizione degli acquirenti del latte, entro il 31 marzo 2001, i dati relativi alla produzione autorizzata, ai fini degli adempimenti conseguenti. Le singole quantità di latte che derivano dall'applicazione del presente dispositivo, non determinano assegnazione di quote di produzione né possono essere utilizzate a tale fine. I relativi saldi contabili con l'Unione Europea sono iscritti nella gestione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) - spese connesse ad interventi comunitari.

7-ter. 22. Dozzo.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

8-bis. In assenza, entro il termine fissato dai regolamenti comunitari, della comunicazione di Aima-AGEA ai produttori di latte relativa alla compensazione sulle produzioni lattiere e comunque in presenza di decisioni amministrative o giurisdizionali concernenti ricorsi dei produttori e/o di ordinanze di sospensiva a favore degli stessi per il medesimo titolo, gli acquirenti del latte bovino restituiscono ai produttori l'intero importo trattenuto a titolo di prelievo, con gli interessi legali, ovvero le garanzie sostitutive prestate. Resta fermo l'obbligo dei produttori, ove questo risulti comunque dovuto, al pagamento del prelievo supplementare, alla cui riscossione si applicano i disposti dell'articolo 1, comma 5, del decreto-legge 4 febbraio 2000, n. 8, convertito dalla legge 2 aprile 2000, n. 79, e dell'articolo 8 del decreto-legge 30 settembre 2000, n. 268.

7-ter. 24. Dozzo.

ART. 7-quater.

(*Modifiche alla legge 15 febbraio 1963, n. 281.*)

Al comma 1, capoverso «ART. 22», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente

periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al medesimo comma 1, capoverso «ART. 22», commi 2 e 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «ART. 23», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma 2, capoverso «ART. 23», comma 3, dopo le parole: l'autorità competente aggiungere le seguenti: , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 4. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, capoverso «ART. 22», comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «ART. 23», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «ART. 23», comma 3, dopo le parole: l'autorità competente aggiungere le seguenti: , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, capoverso «ART. 22», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «ART. 23», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «ART. 23», comma 3, dopo le parole: l'autorità competente aggiungere le seguenti: , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 3. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 1, capoverso «ART. 22», comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di reiterazione dei reati di cui al presente comma, il trasgressore è punito, una prima volta, con la sospensione dell'attività e, in caso di ulteriore reiterazione, con la chiusura definitiva dell'attività medesima.

Conseguentemente, al comma 2, capoverso «ART. 23», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «ART. 23», comma 3, dopo le parole: l'autorità competente aggiungere le seguenti: , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 5. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, capoverso «ART. 23», comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In caso di ulteriore reiterazione l'autorità competente dispone la chiusura definitiva dell'attività.

Conseguentemente, al medesimo comma, capoverso «ART. 23», comma 3, dopo le parole: l'autorità competente aggiungere le seguenti: , anche in assenza di precedenti,.

7-quater. 6. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Al comma 2, capoverso «ART. 23», comma 3, primo periodo, sostituire le parole: e da esso con le seguenti: o da esso.

7-quater. 1. Malentacchi.

Al comma 4, sostituire le parole da: all'Agenzia per le finalità fino alla fine del comma con le seguenti: al Fondo di cui all'articolo 7-bis, comma 1.

7-quater. 7. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Le disposizioni del presente articolo non si applicano in caso di riscontro di tracce minime ascrivibili a contaminazioni ambientali.

7-quater. 8. Cerulli Irelli.

ART. 7-quinquies.

(Istituzione di un Consorzio obbligatorio).

Al comma 2, primo periodo, dopo la parola: partecipano aggiungere le seguenti: i produttori agricoli, le imprese di macellazione e lavorazione delle carni, .

7-quinquies. 1. Teresio Delfino, Grillo, Tassone, Volontè, Cutrufo.

Al comma 3, dopo le parole: le modalità di istituzione, di aggiungere le seguenti: partecipazione pubblica al.

7-quinquies. 2. Dozzo, Anghinoni, Vascon.

DISEGNO DI LEGGE: S. 4338-4336-ter – DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SVILUPPO, VALORIZZAZIONE ED UTILIZZO DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELLO STATO, NONCHÉ ALTRE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI IMMOBILI PUBBLICI (APPROVATI, IN UN TESTO UNIFICATO, DAL SENATO) (7351)

(A.C. 7351 – sezione 1)

**ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
NEL TESTO DELLA COMMISSIONE**

ART. 1.

(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato).

1. All'articolo 19 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, come modificato dal comma 10 dell'articolo 4 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) prima del comma 1 è inserito il seguente:

« 01. Le amministrazioni dello Stato, i comuni ed altri soggetti pubblici o privati possono proporre al Ministero delle finanze e all'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività della stessa, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo di determinati beni o complessi immobiliari appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato, presentando un apposito progetto »;

b) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: « Ministero delle finanze », sono

inserite le seguenti: « e, relativamente agli immobili soggetti a tutela, con il Ministro per i beni e le attività culturali »;

c) dopo il comma 1, sono inseriti i seguenti:

« 1-bis. Resta fermo quanto disposto dall'articolo 3, comma 99, ultimo periodo, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni.

1-ter. All'atto della costituzione dell'apposita società ai sensi del comma 1 la partecipazione azionaria è attribuita nella misura del 51 per cento ai comuni nella cui circoscrizione ricadono i beni, se il progetto di valorizzazione e gestione dei beni è presentato dagli stessi comuni. Il capitale iniziale delle società è rappresentato dal valore dei beni conferiti. La partecipazione di altri soci pubblici o privati avviene mediante aumento di capitale riservato ai soci stessi, da sottoscrivere esclusivamente in danaro. Se il progetto è presentato da una amministrazione dello Stato ovvero da altri soggetti pubblici o privati, si applica l'articolo 3, comma 95, lettera b), della legge 23 dicembre 1996, n. 662.

1-quater. Fino alla data di piena operatività dell'Agenzia del demanio, determinata ai sensi dell'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le azioni dello Stato spettano al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. I proventi comunque de-

rivanti dalle partecipazioni alla società di cui al comma 1-ter, ovvero dalla loro alienazione, sono ripartiti in proporzione delle quote possedute. Nel caso in cui i progetti di valorizzazione, sviluppo, utilizzo o gestione riguardino immobili del Ministero della difesa i proventi spettanti allo Stato sono attribuiti al Ministero stesso con le modalità, nei limiti e per i fini di cui all'articolo 44, comma 4, della presente legge. Per le stesse finalità sono attribuiti al Ministero della difesa, con le modalità e nei limiti del citato articolo 44, comma 4, della presente legge, il 50 per cento dei proventi comunque derivanti dalla dismissione di immobili del Ministero della difesa con procedure diverse da quelle di cui al presente articolo »;

d) il comma 2 è abrogato;

e) al comma 3, le parole: « l'esercizio » sono sostituite dalle seguenti: « la gestione »;

f) il comma 4 è sostituito dal seguente:

« 4. Il capitale delle società di cui al comma 1-ter, fermi restando i vincoli gravanti sui beni, può essere ceduto ad amministrazioni pubbliche e a soggetti privati »;

g) dopo il comma 6, sono inseriti i seguenti:

« 6-bis. Nei casi in cui il progetto di sviluppo, valorizzazione o utilizzo dei beni o complessi immobiliari presentato ai sensi del comma 01 richieda, per la sua attuazione, decisioni rimesse alle competenze di amministrazioni pubbliche diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, può essere nominato un commissario straordinario del Governo, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, che promuove e cura il coordinamento degli adempimenti necessari, ivi compresa la convocazione di una Conferenza di servizi ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. Il commissario è comunque no-

minato qualora le amministrazioni interessate, diverse da quella proponente e dall'Agenzia del demanio, appartengano a diversi livelli di governo.

6-ter. Per particolari esigenze, connesse alla localizzazione e concentrazione degli immobili o complessi immobiliari per i quali siano stati proposti, o sia opportuno promuovere, gli interventi di cui al comma 01, può essere nominato, in luogo del commissario straordinario previsto dal comma 6-bis, un commissario straordinario del Governo con competenza estesa al territorio regionale, con i compiti di cui al predetto comma 6-bis.

6-quater. La conferenza di servizi, per quanto non previsto dalla presente legge, opera secondo le modalità e con gli effetti di cui agli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni e integrazioni. La conferenza approva il progetto, ivi comprese, ove necessario, le varianti ai piani di settore vigenti e la sdeemanializzazione del bene, nonché, per gli immobili adibiti ad uso governativo, su proposta del commissario straordinario del Governo, ove nominato, una loro diversa destinazione, previa rilocalizzazione delle relative attività. La conferenza di servizi fissa altresì il termine entro il quale il progetto medesimo deve essere attuato. L'approvazione del progetto o dei piani di cui, rispettivamente, ai commi 6-bis e 6-quinquies determina, ove previsto dagli obiettivi dell'intervento, il trasferimento della proprietà degli immobili a favore degli enti interessati. Se è stata costituita la società di cui al comma 1-ter, il progetto esecutivo del l'intervento di sviluppo, valorizzazione e utilizzo dei beni o complessi immobiliari ed il relativo piano finanziario sono predisposti a cura della società medesima. Nel caso di mancata attuazione del piano entro il termine previsto dalla conferenza di servizi, il Presidente del Consiglio dei ministri, con proprio decreto, dispone la retrocessione del bene allo Stato.

6-quinquies. I beni immobili appartenenti allo Stato, per i quali non siano stati presentati progetti di valorizzazione o gestione ai sensi del comma 01, non adibiti

ad uso governativo ma compresi in piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo predisposti da comuni, province o regioni sul cui territorio insistono, sono, su richiesta degli enti medesimi, trasferiti agli enti stessi sulla base di apposita convenzione che determina le condizioni e le modalità del trasferimento e le quote di partecipazione dello Stato alla fruizione dei proventi derivanti dalla successiva valorizzazione, gestione o dismissione dei beni, nonché l'eventuale retrocessione dei beni stessi allo Stato, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, in caso di mancata attuazione del piano di valorizzazione o gestione entro un congruo termine stabilito nella convenzione. Si applicano le modalità di seguito indicate. I piani di sviluppo, valorizzazione od utilizzo devono essere sottoposti ad una conferenza di servizi, istruita da un commissario straordinario, da scegliere preferibilmente tra i componenti della giunta regionale competente per territorio, nominato ai sensi dell'articolo 11 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e convocata dal Presidente del Consiglio dei ministri, cui partecipano gli enti locali nel cui ambito territoriale insistono gli immobili oggetto del piano, nonché rappresentanti delle altre amministrazioni statali interessate, nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri, e dell'Agenzia del demanio, dalla data di piena operatività di cui all'articolo 73, comma 4, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Per la conferenza di servizi si applica il disposto del comma 6-quater »;

h) al comma 7, dopo le parole: « del presente articolo », sono inserite le seguenti: « , salvo quanto diversamente previsto, »;

i) dopo il comma 8, è inserito il seguente:

« 8-bis. Il commissario straordinario, ove verifichi, in sede di conferenza di servizi, l'inerzia delle amministrazioni dello Stato o l'emergere di valutazioni contrastanti tra le stesse, può chiedere che sia attivata la procedura di cui alla lettera c-bis) del comma 2 dell'articolo 5 della

legge 23 agosto 1988, n. 400, introdotta dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303 »;

l) dopo il comma 9, è inserito il seguente:

« 9-bis. Qualora gli interventi di cui al presente articolo abbiano ad oggetto immobili appartenenti al demanio storico-artistico, si applicano le disposizioni dell'articolo 32, nonché del regolamento dello stesso articolo previsto, ove emanato. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368 »;

m) al comma 10, sono soppresse le parole: « e sull'attività delle società di cui al comma 3 »;

n) dopo il comma 10, sono aggiunti i seguenti:

« 10-bis. I beni immobili per i quali non sussiste possibilità di utilizzazione nei modi previsti dai commi da 1 a 10 possono essere assegnati in concessione, anche gratuitamente, o in locazione, anche a canone ridotto, secondo quanto stabilito con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle finanze, nel rispetto dei seguenti principi:

a) autorizzazione della concessione o della locazione ai soggetti interessati da parte del Ministro delle finanze;

b) utilizzazione dei beni ai fini di interesse pubblico o di particolare rilevanza sociale;

c) individuazione della tipologia dei beni per i quali è necessaria l'autorizzazione;

d) revoca della concessione o risoluzione del contratto di locazione in caso di violazione delle prescrizioni contenute nell'autorizzazione.

10-ter. A decorrere dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al comma 10-bis sono abrogate le norme, anche di legge, incompatibili.

10-quater. Le disposizioni del presente articolo non si applicano agli immobili di cui all'articolo 3, commi da 99 a 105, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato e integrato dall'articolo 4, commi da 3 a 7, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, inclusi negli elenchi predisposti dal Ministero delle finanze e oggetto di specifici programmi di dismissione ».

2. Fermi restando quanto stabilito dall'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, nonché le procedure di dismissione di immobili del Ministero della difesa, già individuati con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri emanato ai sensi dell'articolo 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate tutte le norme che limitano, contrastano o sottopongono a procedimento diverso da quello previsto dall'articolo 3, commi da 86 a 114, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e successive modificazioni, e dall'articolo 19 della citata legge n. 448 del 1998, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché dall'articolo 32 della medesima legge n. 448 del 1998, gli atti dispositivi, anche di diritto pubblico, di beni o diritti reali appartenenti al patrimonio immobiliare dello Stato. Agli immobili del Ministero della difesa inseriti nel programma di dismissioni di cui all'articolo 3, comma 112, della citata legge n. 662 del 1996, e inclusi nell'elenco di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 agosto 1997, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 234 del 7 ottobre 1997, per i quali non vi sia un impegno di vendita alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano vincolati ai sensi del testo unico approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte di enti locali, con l'impegno di destinazione di uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo.

EMENDAMENTI PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 1.

(Disposizioni integrative in materia di sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato).

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: Ministro per i beni e le attività culturali aggiungere le seguenti: e, relativamente agli immobili soggetti a tutela ambientale, con il Ministro dell'ambiente.

1. 10. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera c), capoverso 1-quater, sopprimere l'ultimo periodo.

1. 13. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

* 1. 1. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-bis, primo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

* 1. 5. Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-bis, primo periodo, dopo le parole: competente per territorio aggiungere le seguenti: sulla base di comprovate qualità professionali.

1. 2. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-quinquies, terzo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

* 1. 3. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-quinquies, terzo periodo, sopprimere la parola: preferibilmente.

* **1. 6.** Frosio Roncalli.

Al comma 1, lettera g), capoverso 6-quinquies, terzo periodo, dopo le parole: competente per territorio aggiungere le seguenti: sulla base di comprovate qualità professionali.

1. 4. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, lettera n), capoverso 10-bis, alinea, sostituire le parole: da 1 con le seguenti: da 01.

1. 20. La Commissione.

(Approvato)

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Resta comunque fermo quanto previsto dalla legge 5 gennaio 1994, n. 37.

1. 11. La Commissione.

(Approvato)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Le disposizioni del presente articolo possono essere utilizzate per la dismissione degli immobili del Ministero della difesa individuati con decreto del Ministro della difesa. In particolare, agli immobili del Ministero della difesa che siano vincolati ai sensi del testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, approvato con decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e che siano fatti oggetto di specifica richiesta da parte degli enti locali, con l'impegno di destinazione ad uso pubblico e di conservazione, possono essere applicate le disposizioni del presente articolo.

1. 12. (nuova formulazione) La Commissione.

(Approvato)

(A.C. 7351 — sezione 2)

ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso a università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze).

1. I beni appartenenti al patrimonio indisponibile dello Stato e concessi in uso alle università statali per le proprie necessità istituzionali sono trasferiti a titolo gratuito alle università medesime, anche ai fini della eventuale attuazione di progetti di valorizzazione dei beni trasferiti, salvo che entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il comune sul cui territorio insiste l'immobile manifesti la volontà di presentare apposito progetto per lo sviluppo, la valorizzazione o l'utilizzo dell'immobile ai sensi dell'articolo 1. In tale ipotesi non si fa luogo al trasferimento in favore dell'università e si applica l'articolo 1, ove entro i due anni successivi alla manifestazione di volontà del comune venga presentato il progetto di cui all'articolo 19, comma 01, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, introdotto dall'articolo 1, comma 1, lettera a), della presente legge. I suddetti termini sono perentori; il loro inutile decorso importa l'obbligo del trasferimento alle università ai sensi del primo periodo del presente comma.

2. Ai fini della definizione dei procedimenti di trasferimento di beni immobili statali, iniziati nella vigenza e ai sensi delle disposizioni della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le domande introduttive dei rispettivi procedimenti, alle quali fa riferimento

l'articolo 10 del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140, sono da intendere esclusivamente quelle presentate, sulla base di discrezionali valutazioni in ordine alla convenienza economica o al perseguitamento di pubblici interessi, dagli enti locali destinatari dei beni stessi.

3. I beni immobili compresi nelle saline già in uso all'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e all'Ente tabacchi italiani, non più necessari, in tutto o in parte, alla produzione del sale, costituiscono aree prioritarie di reperimento di riserve naturali ai sensi della legge 6 dicembre 1991, n. 394, recante la disciplina delle aree protette. I provvedimenti istitutivi delle aree protette e gli atti di concessione concernenti beni compresi nei predetti territori sono emanati di concerto con il Ministro delle finanze. Tali concessioni possono essere rilasciate, anche a titolo gratuito, a favore delle regioni o degli enti locali nel cui territorio ricadono i predetti beni. I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a riserva naturale, sono trasferiti a titolo gratuito, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro dell'ambiente, ai comuni sul cui territorio i medesimi insistono.

4. L'articolo 27 della legge 8 agosto 1977, n. 513, e tutte le disposizioni di legge che prevedono facoltà di riscatto di alloggi di edilizia residenziale pubblica, si interpretano nel senso che, in caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto che abbia presentato la domanda nei termini prescritti, l'Amministrazione ha comunque l'obbligo di provvedere nei confronti degli eredi, disponendo la cessione dell'alloggio, indipendentemente dalla conferma della domanda stessa.

5. I beni immobili appartenenti allo Stato, adibiti a luoghi di culto, con le relative pertinenze, in uso agli enti ecclesiastici, sono agli stessi concessi gratuitamente al medesimo titolo e senza applicazione di tributi. Per gli immobili costituenti abbazie, certose e monasteri restano in ogni caso in vigore le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 11 luglio 1986,

n. 390. Con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono individuate le modalità di concessione in uso e di revoca della stessa in favore dello Stato. Le spese di manutenzione, ordinaria e straordinaria, degli immobili concessi in uso gratuito sono a carico degli enti ecclesiastici beneficiari.

6. All'articolo 28, comma 2, della legge 18 febbraio 1999, n. 28, in materia di risorse per la realizzazione del programma per la costruzione, l'ammodernamento o l'acquisto di immobili da destinare a sedi degli uffici unici del Ministero delle finanze, la parola: « banche », ovunque ricorra, è sostituita dalla seguente: « imprese ».

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 2 DEL DISEGNO DI LEGGE

ART. 2.

(Disposizioni in materia di beni immobili concessi in uso ad università statali, di trasferimento di beni immobili dello Stato ai sensi della legge 31 dicembre 1993, n. 579, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, di razionalizzazione delle procedure di dismissione delle saline, di riscatto di alloggi residenziali pubblici, di concessione in uso di beni dello Stato adibiti al culto e di realizzazione di immobili del Ministero delle finanze).

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole da: salvo che entro novanta giorni fino alla fine del comma.

2. 2. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centocinquanta giorni.

2. 4. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro centoventi giorni.

2. 3. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: entro novanta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

2. 5. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: o i comuni.

2. 8. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: o i comuni, di comune intesa,

2. 6. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: il comune aggiungere le seguenti: o i comuni, preferibilmente di comune intesa,

2. 7. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'immobile aggiungere le seguenti: o gli immobili.

2. 9. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: presentare apposito aggiungere le seguenti: e dettagliato.

2. 10. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito progetto aggiungere le seguenti: , che dovrà essere valutato priori-

tariamente per gli aspetti di salvaguardia ambientale e di messa in sicurezza del territorio,

2. 11. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito progetto aggiungere le seguenti: , che dovrà essere valutato prioritariamente per gli aspetti di salvaguardia ambientale,

2. 12. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: apposito progetto aggiungere le seguenti: , che dovrà essere valutato nelle sue finalità e nei suoi aspetti operativi,

2. 13. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: lo sviluppo.,

2. 14. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo, aggiungere le seguenti: il recupero, l'effettiva.

2. 15. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo, aggiungere le seguenti: la salvaguardia, l'effettiva.

2. 16. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: per lo sviluppo, aggiungere le seguenti: l'effettiva.

2. 17. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la valorizzazione aggiungere le seguenti: , la messa in atto di interventi di tutela ambientale.

2. 18. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la valorizzazione aggiungere le seguenti: , la messa in atto di interventi di recupero ambientale.

2. 19. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: la valorizzazione aggiungere le seguenti: , l'eventuale messa in sicurezza del territorio.

2. 20. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: l'utilizzo dell'immobile aggiungere le seguenti: o degli immobili.

2. 21. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: In tale ipotesi non si fa luogo fino alla fine del comma.

2. 22. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: in favore dell'università aggiungere la seguente: statale.

2. 23. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole da: , ove entro i due anni successivi fino alla fine del periodo.

2. 24. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: trentasei mesi.

2. 25. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: trenta mesi.

2. 26. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: due anni con le seguenti: venti mesi.

2. 27. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il progetto presentato dal comune, nel caso in cui riguardi aree costiere, fluviali, lacustri, o aree tutelate dalla vigente normativa in materia ambientale, deve comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente.

2. 28. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il progetto presentato dal comune, nel caso in cui riguardi aree costiere, fluviali, lacustri, deve comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente.

2. 30. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: Il progetto presentato dal comune, nel caso in cui riguardi aree tutelate dalla vigente normativa in

materia ambientale, deve comunque prevedere l'acquisizione del nulla osta del Ministero dell'ambiente.

2. 31. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, sopprimere il terzo periodo.

2. 32. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole da: I suddetti termini fino a: inutile decorso con le seguenti: Il decorso inutile dei suddetti termini.

2. 33. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, ultimo periodo, sopprimere le parole da: ; il loro inutile decorso fino alla fine del comma.

2. 34. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 1, ultimo periodo, sostituire le parole: l'obbligo del con la seguente: il.

2. 35. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Sopprimere il comma 3.

2. 60. La Commissione.

(Approvato)

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole da: I beni immobili di cui al presente comma, in quanto non destinabili a con le seguenti: Le saline ed i beni immobili di cui al presente comma, non rientranti nella.

2. 43. La Commissione.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: i beni immobili aggiungere le seguenti: compresi nelle saline, e le saline medesime.

2. 36. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 3, ultimo periodo, sopprimere le parole: , in quanto non destinabili a riserva naturale,

2. 37. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 3, ultimo periodo, sostituire le parole: non destinabili a con le seguenti: non rientranti nella.

2. 38. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Al comma 3, ultimo periodo, dopo le parole: ai comuni aggiungere le seguenti: o al comune.

2. 39. Turroni, De Benetti, Scalia, Procacci.

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

5-bis. Il primo periodo del comma 10 dell'articolo 33 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente:

« 10. Sono esenti dall'imposta di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 643, con effetto dalla data della sua entrata in vigore, gli immobili appartenenti agli enti rappresentativi delle confessioni religiose aventi personalità giuridica, nonché agli enti religiosi riconosciuti in base alle leggi attuative delle intese stipulate dallo Stato ai sensi dell'articolo 8 della Costituzione. »

2. 1. (nuova formulazione) Governo.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

7. Sono altresì trasferiti a titolo gratuito ai consorzi di bonifica costituiti ai sensi dell'articolo 59, del Regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, le aree ed i fabbricati demaniali sui quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, risultò costituito il diritto di usufrutto a favore dei consorzi stessi.

2. 40. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) (ex 2. 5, seconda versione) Borrometi, Repetto, Contento, Conte.

(Approvato)

Aggiungere, in fine, il seguente articolo:

ART. 3. — (*Disposizioni riguardanti immobili della difesa*). — 1. L'amministrazione della difesa è esonerata dalla consegna all'acquirente dei documenti relativi alla proprietà o al diritto sul bene immobile ceduto nonché alla regolarità urbanistica e a quella fiscale, producendo apposita dichiarazione di titolarità del diritto e di regolarità urbanistica e fiscale.

2. Al fine di consentire l'espletamento delle attività inerenti all'accatastamento delle infrastrutture dell'amministrazione della difesa, per la durata di cinque anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, la medesima amministrazione può affidare a tecnici liberi professionisti, attraverso apposite convenzioni stipulate dalla direzione generale competente secondo la normativa vigente, gli incarichi concernenti l'attuazione degli atti afferenti l'accatastamento degli immobili, la loro assunzione in consistenza, nonché la redazione delle tabelle millesimali concernenti gli alloggi di servizio. La facoltà di cui al periodo precedente può essere esercitata nel limite delle disponibilità finanziarie derivanti dalle riassegnazioni disposte ai sensi degli articoli 19 e 44 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, dell'articolo 3, comma 109, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e dell'articolo 43 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.

3. L'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con

modificazioni, dalla legge del 28 febbraio 1992, n. 217, è sostituito dal seguente:

« 3. Il Ministro dell'Interno, sentito il Ministro della difesa, individua, all'atto della proposta di cui al comma 1, le opere e le realizzazioni immobiliari da considerarsi destinate alla difesa militare dello Stato, ai sensi dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383, dandone comunicazione al Ministro dei lavori pubblici, ed inserisce nel programma di cui all'articolo 8 anche le opere e le realizzazioni immobiliari di privati, quali fabbricati, ultimati o in corso di costruzione, ovvero aree edificabili, anche se prive del relativo progetto, destinate alla difesa militare con apposito atto del Ministro della difesa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 383.

2. 01. Governo.

(Approvato)

(A.C. 7351 — sezione 3)

ORDINI DEL GIORNO

La Camera,

in occasione dell'approvazione del disegno di legge n. 7351/A, recante disposizioni per lo sviluppo, valorizzazione e utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato;

premesso che:

con la normativa in esame si intende dismettere immobili dello Stato, non utilizzati o abbandonati, affinché possano essere oggetto di progetti utili da parte degli enti locali ed altri soggetti;

per realizzare tempestivamente il riutilizzo di tali beni sono previste procedure più rapide, rispetto a quelle previste dalle norme di contabilità vigenti;

al confine tra Bergamo e Azzano S. Paolo è stata costruita dal Ministero delle finanze una struttura da diecimila metri

quadrati, da destinare a centri di servizi, mentre in realtà, la costruzione, iniziata nell'anno 1983, non è stata completata, né mai utilizzata;

alla data di oggi la struttura risulta abbandonata, nonostante una precedente segnalazione della sottoscritta, mediante l'interrogazione parlamentare 4/00372, a cui ha risposto l'allora Ministro delle finanze Vincenzo Visco;

considerato che ormai sono oltre diciassette anni che la costruzione è inservibile;

impegna il Governo

in occasione della futura attuazione della presente legge, in caso di presentazione di progetti sul complesso immobiliare sopracitato, ad accelerare le procedure di esame e di assegnazione, mediante dismissione, della costruzione del Ministero delle finanze.

9/7351/1. Frosio Roncalli.

La Camera,

premesso che:

nel disegno di legge n. 7351, recante disposizioni in materia di immobili pubblici, è stata introdotta una norma interpretativa in materia di alloggi di edilizia pubblica residenziale con l'articolo 2, comma 4;

tal norma prevede che, in merito alla facoltà di riscattare gli alloggi di edilizia residenziale pubblica, se il soggetto avente titolo muore, gli eredi subentrano nel diritto, anche se il deceduto non aveva confermato la richiesta nei termini previsti;

la dizione della norma non specifica se gli eredi siano conviventi dell'avente diritto; solo in tal caso, infatti, si condivide la *ratio* della norma, che dovrebbe essere intesa ad evitare che il coniuge ed i figli dell'avente diritto, residente nell'abitazione relativa al diritto, debbano essere costretti

ad abbandonare l'immobile senza possibilità di riscattarlo, in caso di decesso dell'intestatario della facoltà di riscatto;

considerato che l'acquisto di un alloggio di edilizia residenziale pubblica interessa una parte cospicua di cittadini,

impegna il Governo

ad emendare la norma in questione, affinché si eviti che il diritto di riscatto, che comunque costituisce un privilegio, possa essere trasmesso per eredità, nel caso di decesso del soggetto avente titolo al riscatto, che abbia presentato la domanda nei termini previsti, a qualunque erede non convivente, in caso di non conferma della domanda stessa da parte dell'avente diritto, erede che potrebbe non avere nessuna necessità di assicurarsi una continuità nell'abitare un alloggio di edilizia residenziale pubblica, ma acquisterebbe solo un vantaggio economico ingiustificato rispetto ad altri cittadini.

9/7351/2. Molgora, Frosio Roncalli.

La Camera,

esaminato il provvedimento in titolo;

valutato che il presente disegno di legge interviene sulla disciplina della valORIZZAZIONE, oltre che della gestione, del patrimonio immobiliare pubblico;

considerata l'esistenza di un'arca, presso il comune di Moriago della Battaglia (Treviso), di proprietà del Ministero delle finanze classificata come bene di interesse storico culturale ai sensi della legge n. 1089 del 1939, in quanto progettata e realizzata nel primo dopoguerra per scopi celebrativi, legati alle vicende della Prima guerra mondiale, che necessita di urgenti interventi finalizzati alla salvaguardia ed al risanamento;

ricordato che detta area, consistente in un lembo estremo di terra che si protende verso il greto del fiume Piave, è denominata « Isola dei Morti » in memoria

dei giovani soldati caduti in combattimento nella tristemente famosa battaglia di Vittorio Veneto;

tenuto conto della graduale erosione che colpisce la suddetta area, a causa del grave dissesto idrogeologico del fiume Piave;

riscontrato, infatti, che le piene dell'autunno 1996 hanno provocato l'erosione di un'ampia fascia di terreno larga 15 metri per una superficie di 5000 metri quadri e la recente alluvione nei mesi di novembre e ottobre scorso ha registrato nuove gravi erosioni, con ulteriore perdita di fascia di territorio e relativa vegetazione locale;

ritenuto inaccettabile l'indifferenza verso un bene demaniale di interesse storico-culturale e di notevole importanza nell'ambito del quartier del Piave;

impegna il Governo

ad adottare, in tempi brevi, concrete misure atte a salvaguardare l'« Isola dei Morti » dall'inesorabile destino di scomparire.

9/7351/3. (*Testo così modificato nel corso della seduta*) Michielon, Luciano Dussin.

La Camera,

premesso che:

il comma 5 dell'articolo 2 del disegno di legge n. 7490 prevede che i beni immobili appartenenti allo Stato ed adibiti a luoghi di culto e le relative pertinenze vengano concessi, gratuitamente e senza applicazione di tributi, agli enti ecclesiastici che ne hanno l'uso;

sono emerse situazioni in cui vi sono immobili di proprietà dello Stato che costituiscono semplici pertinenze di immobili adibiti a luoghi di culto di proprietà di enti ecclesiastici. In particolare le Parrocchie S. Maria di Veggiano, Brugine e Campagnola di Brugine risultano usuarie rispettivamente di piccole case parrocchiali

appartenenti al demanio dello Stato. Le citate case parrocchiali — con o senza ricreatorio — costituiscono pertinenze di immobili adibiti a luoghi di culto di proprietà di enti ecclesiastici;

certamente è anche intenzione del legislatore concedere in uso gratuito gli immobili appartenenti allo Stato che costituiscono semplici pertinenze di immobili adibiti a luogo di culto di proprietà di enti ecclesiastici cui, da tempo immemorabile, siano asserviti, essendo questo lo spirito declarato nella stessa relazione di accompagnamento al disegno di legge secondo la quale la norma in questione dovrebbe riguardare le chiese con annesse case canoniche, costruite a carico dello Stato nel quadro delle opere pubbliche realizzate nelle aree oggetto di bonifica integrale, ubicate in diverse regioni;

impegna il Governo

a ritenere ricompresa nello spirito della disposizione approvata anche la concessione in uso gratuito di immobili dello Stato che siano pertinenze di immobili adibiti a luogo di culto di proprietà di enti ecclesiastici.

9/7351/4. Scantamburlo, Saonara.

La Camera,

premesso che:

il comma 4 dell'articolo 2 del disegno di legge esaminato introduce ancora una volta una interpretazione autentica della legge 8 agosto 1977, n. 513 dalla quale si evince e nella quale si rinnova l'intenzione del legislatore — più volte manifestata nel corso degli ultimi anni — di procedere alla dismissione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica rispettando e preservando in primo luogo i diritti dei soggetti che vi abitano e dei loro aventi causa;

purtroppo, allo stato, continuano ad essere segnalate situazioni di incertezza interpretativa, soprattutto da parte

delle amministrazioni periferiche dello Stato in ordine alle procedure relative alla dismissione e cessione di codesti immobili;

ribadito ancora una volta che gli alloggi di cui alla legge 9 agosto 1954, n. 640 sono da considerarsi a tutti gli effetti alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi della legge 8 agosto 1977, n. 513, così come implicitamente stabilito dall'articolo 15, comma 3, della legge 30 aprile 1999, n. 136, laddove si prevede la possibilità di cessione agli stessi conduttori degli alloggi loro assegnati in locazione di cui alla legge n. 640 del 1954, secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 24 dicembre 1993, n. 560;

inoltre l'articolo 15 della legge n. 136 del 1999, al comma 2, facendo espressamente salva la validità ed efficacia di tutti i contratti preliminari e definitivi di trasferimento in proprietà degli alloggi di edilizia pubblica residenziale di proprietà statale gestiti dagli Istituti autonomi per le case popolari, stipulati entro il 31 maggio 1991 ai sensi del sesto comma dell'articolo 28 e dell'articolo 29 della legge 513 del 1977, ha certamente inteso e voluto confermare la validità ed efficacia dei medesimi contratti relativi agli alloggi edificati ai sensi della legge 640 del 1954, in quanto alloggi di edilizia pubblica residenziale come riconosciuto nel successivo comma 3;

centinaia di famiglie sono interessate a quanto avrebbero già dovuto disporre in ossequio alle citate disposizioni di legge gli uffici centrali e territoriali del demanio al fine di concludere — dopo anni di attesa — le questioni relative alle acquisizioni di alloggi costruiti in base alle leggi speciali di finanziamento per sopperire ad esigenze abitative pubbliche;

gli assegnatari di questi alloggi hanno costantemente chiesto, negli ultimi venti anni, informazioni certe alle Aziende Territoriali Edilizia Residenziale, in quanto ente gestore;

quanto disposto non è certamente suscettibile di ulteriori interpretazioni ufficiose o affidate a fonti minori quali circolari ministeriali o pareri di organi consultivi, centrali o periferici, dello Stato, né tantomeno può leggersi in combinato con quanto previsto dall'articolo 2 della legge n. 449 del 1997, in tema di trasferimento degli immobili statali agli enti che ne facciano richiesta, in quanto la validità dei contratti preliminari e definitivi di cui all'articolo 15, comma 2, della legge n. 136 del 1999 sostanzialmente ha confermato il trasferimento della proprietà degli alloggi ai contraenti assegnatari;

impegna il Governo

ad adottare, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, atti amministrativi chiari, efficaci e vincolanti per tutti gli uffici territoriali dell'amministrazione finanziaria — centrali e periferici — affinché questi procedano alla definitiva regolarizzazione ed ultimazione delle procedure relative al trasferimento degli alloggi di edilizia pubblica residenziale — fra i quali sono certamente compresi anche quelli realizzati ai sensi della legge 640 del 1954 — oggetto dei contratti preliminari e definitivi stipulati ai sensi della legge 513 del 1977, di cui all'articolo 15 comma 2 della legge n. 136 del 1999.

9/7351/5. Saonara, Voglino.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7351, recante disposizioni per lo sviluppo, valorizzazione ed utilizzo del patrimonio immobiliare dello Stato;

premesso che:

con la istituenda normativa si ha la determinazione finalmente di dismettere immobili dello Stato, non utilizzati, in stato di degrado o che versano in condizioni di abbandono, affinché gli stessi possano essere oggetto di progetti utili da parte di enti locali ed altri soggetti e creare le condizioni per un ritorno degli stessi ad

una fruizione eco-compatibile e che porti alla produzione di reddito attraverso la creazione di attività varie;

per riutilizzare in tempi reali tali beni immobili sono previste procedure abbastanza rapide, oltre allo snellimento di quelle procedure e norme di contabilità vigenti;

sull'intero territorio pugliese e particolarmente lungo le coste della regione ci sono miriadi immobili che avrebbero dovuto essere baluardi di difesa e di avvistamento di orde di invasioni e tali immobili — come le torri aragonesi, classificati come beni di interesse storico culturale ai sensi della legge n. 1089 del 1939, e le caserme dismesse costruite agli inizi del 1900 — necessitano di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia e al risanamento;

dette aree e quelle immediatamente circostanti, consistenti in lembi estremi di terra, sono ricche di reperti archeologici e storici;

non si può accettare, oltre tale limite, l'indifferenza ed il degrado in cui versano tali beni, i quali, se restaurati, sarebbero un elemento del paesaggio garigano, in particolare pugliese, in generale di eccellente fruizione e di altrettanta valorizzazione dell'ambiente circostante,

impegna il Governo

ad accelerare le procedure di assegnazione ad enti locali o ad altri soggetti di tali immobili mediante dismissione degli stessi, con l'impegno che l'ente locale o altri soggetti ristrutturino gli immobili sopracitati nell'arco di tempo di due anni dal momento dell'entrata in possesso e che i fondi da cui l'ente locale deve attingere per restaurare gli immobili in questione siano per il 75 per cento a carico dello Stato e per il restante 25 per cento a carico del bilancio dell'ente a carico del bilancio dell'ente che acquisisce l'immobile. Restano a

carico dell'ente locale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

9/7351/6. Marinacci, Divella, Cuccu, Ricci.

La Camera,

in sede di esame del disegno di legge n. 7351, che detta nuove disposizioni finalizzate allo sviluppo, valorizzazione ed utilizzazione del patrimonio immobiliare dello Stato;

premesso che:

con la costituenda normativa si ha l'obiettivo di dismettere, finalmente, immobili dello Stato non utilizzati, che versano in condizioni di degrado ovvero abbandonati, affinché gli stessi possano essere oggetto di progetti utili da parte sia di enti locali che di soggetti privati, in modo da creare le condizioni per un loro impiego ecologicamente compatibile, produttivo di reddito mediante la creazione di attività varie;

oltre lo snellimento di quelle in vigore, sono previste altre procedure amministrative e contabili molto rapide, che consentirebbero il riutilizzo, in tempi brevi, di tali beni immobili;

sul territorio della Sardegna, soprattutto lungo le coste, diversi immobili, come le torri aragonesi, che avrebbero dovuto essere utilizzati come punti di avvistamento di nemici invasori, classificati dalla legge n. 1089 del 1939 come beni di interesse storico-culturale, e le fortificazioni militari costruite nei primi anni del 1900, necessitano di interventi urgenti finalizzati alla salvaguardia ed alla ristrutturazione;

dette aree e quelle immediatamente circostanti sono ricche di reperti archeologici e storici;

il degrado in cui versano di tali beni, accompagnato dall'indifferenza per il loro valore, non sono accettabili: se restaurati, infatti, questi immobili sarebbero

ottimi elementi di valorizzazione paesaggistica nonché di fruizione dell'ambiente circostante,

impegna il Governo

a rendere effettiva l'assegnazione ad enti locali o ad altri soggetti di tali immobili mediante dismissione degli stessi, con l'impegno che l'ente locale o gli altri soggetti sopracitati ristrutturino gli immobili nell'arco di tempo di due

anni dal momento dell'entrata in possesso e che i fondi da cui gli assegnatari devono attingere per restaurare gli immobili in questione siano per il 75 per cento a carico dello Stato e per il restante 25 per cento a carico dell'ente che acquisisce l'immobile. Restano a carico dell'ente locale le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria.

9/7351/7. Massidda, Cuccu, Cicu, Aleffi, Marras.

*Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.*